



Estratto della Legge Regionale n° 9 del 17 marzo 1992, e sue successive modificazioni " Norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste di sci"

Articolo 11 (Comportamento dello sciatore)

- 1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizione imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, uniformandosi al disposto di cui all'art. 7 del regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9.**
 - 2. E' vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti.**
- 2 bis. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura. Al di fuori dell'orario di apertura delle piste, al solo fine di permettere il rientro da pubblici esercizi, è consentito percorrere le piste di sci, previa autorizzazione del gestore, tenuto conto delle condizioni delle piste e degli orari di battitura; in tali casi, la percorrenza deve essere effettuata in gruppo, con l'accompagnamento di uno o più maestri di sci, messi a disposizione dall'esercente il pubblico esercizio. Tenuto conto delle particolari condizioni in cui avviene la discesa e dell'assenza di luce diurna, gli sciatori devono assicurare un comportamento prudente e comunque tale da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui."**
- 3. Accessi di servizio devono essere effettuati con idonei mezzi, previo accordo con il gestore delle piste.**

Articolo 12 (Vigilanza e sanzioni)

- 1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni è affidata alle forze di polizia, ai Comuni, che la esercitano tramite gli operatori di polizia municipale, al Corpo forestale valdostano e alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.**
- 3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50,00 a euro 300,00.**
- 4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale).**

Estratto del Regolamento regionale 22 aprile 1996 n° 2.

Regolamento di esecuzione della LR 17 marzo n° 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste di sci).

Articolo 6 (sicurezza delle piste)

- Le piste di sci alpino sono aperte al transito degli sciatori dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura.**
- In ogni caso , la presenza sulle piste di segnaletica , piccole pietre e cumuli di neve artificiale, la discontinuità e l'irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla battitura, dall'usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori e da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli.**

Articolo 7 (comportamento dello sciatore)

(richiamato dall'articolo 5 della LR. 23 dicembre 1999, n° 39)

1. La sicurezza dello sciatore deve intendersi compresa entro i limiti ottimali, in rapporto all'attività sportiva esercitata, se lo stesso pratica lo sci nell'ambito delle piste regolarmente aperte al transito.
2. Lo sciatore deve tuttavia:
 - a. evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata;
 - b. adeguare la propria andatura sugli sci alle proprie capacità, al tipo e alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista, all'affollamento della stessa;
 - c. rispettare la segnaletica adeguando la propria andatura in funzione delle indicazioni della stessa fornite;
 - d. evitare la fermata e la sosta volontarie in zone di passaggio, di scarsa visibilità e nelle strettoie delle piste;
 - e. evitare di raggiungere piste attraversando zone non aperte alla pratica dello sci;
 - f. usare la massima cautela superando gli altri sciatori;
 - g. non alterare le indicazioni segnaletiche.

Estratto della Legge regionale 15 novembre 2004, n. 27.

Modif. alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).

Articolo 5 Transito e risalita

1. È vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi percorre la pista senza sci deve, comunque, tenersene ai bordi, dando la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la loro agevole e rapida circolazione.
3. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita di piste con gli sci ai piedi è vietata. Essa è tuttavia consentita, previa autorizzazione del gestore della pista, o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista.

Art. 6 Mezzi meccanici

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste di sci.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dell'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
3. Fuori dell'orario di apertura è inoltre consentito, previa autorizzazione del gestore della pista, l'uso di mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili.

Articolo 7 Sci fuori pista e sci-alpinismo

1. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e della LR. 9/1992.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Articolo 8 Obbligo di utilizzo del casco protettivo

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo, conforme alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 8 della Legge dello Stato 363/2003.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione lungo le piste dei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all'estero.

Art. 10 Vigilanza e sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, comma 2 e articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 20,00 a € 250,00. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalla Legge dello Stato 363/2003.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
3. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate, oltre che alle forze di polizia, ai Comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.

A cura dell'Associazione Valdostana Impianti a Fune

18 gennaio 2007